



IN QUESTO NUMERO

Informatore
settimanale
per gli Associati

9 ottobre 2025 - N. 34

- ✓ Legge delega al Governo su retribuzione e contrattazione collettiva
- ✓ “Decreto Flussi” 2026-2028
- ✓ Trattamento integrativo: istituiti nuovi codici tributo

Coordinatore
Collaboratori

Morena Massaini
Gabriele Badi, Alice Contini,
Alessandro Cornaggia,
Valentina Della Torre,
Isabella Di Molfetta, Samuel Mantoan,
Giuseppe Mastalli, Clarissa Muratori,
Nabila Spampinato, Moira Tacconi,
Gabriele Zelioli


Anna Cutuli, Giuliana Giglio,
Maria Grazia Silvestri
(Segreteria ANCL UP Milano)
Giuliana Giglio

Invio e Distribuzione

Progetto grafico

La gestione delle trasferte e dei rimborsi spese in Italia

15 ottobre 2025



Ordine Consulenti del lavoro di Milano Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro e la certificazione contratti di lavoro e conciliazione

Ricordiamo ai nostri iscritti che e' di nuovo pienamente operativa e funzionante la Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro e per la certificazione dei contratti di lavoro. La commissione ha le identiche funzioni e la medesima legittimazione della Commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Utilizziamo i nostri servizi facendoli diventare una opportunita' per i nostri clienti.

La certificazione in materia di qualificazione dei rapporti serve ad attestare la conformita' del tipo contrattuale individuato dalle parti con i requisiti di legge. Gli effetti di tale certificazione permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Come detto la Commissione esperisce inoltre i tentativi di conciliazione ex art. 410 -411 c.p.c. delle vertenze individuali di lavoro.

Le prenotazioni degli appuntamenti puo' essere effettuata direttamente on line accedendo al sito dell'Ordine.

La commissione si riunisce tutte le mattine dal lunedì al venerdì e fornisce anche consulenza e assistenza alle parti che attivano la richiesta.

Per ulteriori informazioni [cliccare qui](#)



Sommario

GAZZETTA UFFICIALE

Legge delega al Governo su retribuzione e contrattazione collettiva	4
“Decreto Flussi” 2026-2028	5
Alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo	5

LAVORO

MLPS: programmazione flussi d'ingresso: ripartizione delle quote stagionali 2025	6
--	---

INPS

Inps: Avvisi bonari – settore agricolo	6
Inps: riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali	6
Inps: richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta	7
Inps: Italia e Repubblica di Moldova – accordo di sicurezza sociale – presentazione domande	7
Inps: convenzioni	7
Inps: cessione del quinto delle pensioni - aggiornamento tassi per il quarto trimestre 2025	7
Inail: aggiornamento classificazione delle professioni	7

FISCO

Trattamento integrativo: istituiti nuovi codici tributo	8
Formazione giovani agricoltori: spettanza del credito e codici tributo	8
F24: Soppresso il codice identificativo “60” denominato “Garante / terzo datore”	8
Detrazioni edilizie: come ereditare in successione le quote residue	9
Pubblicazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate	9
Aggiornamenti dall'Agenzia	10

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Liguria: finanziati gli investimenti in rinnovabili	10
---	----

APPUNTAMENTI E SCADENZE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovi	11
Scadenzario di settembre	14
Scadenzario di ottobre	14

FORMAZIONE

Ottobre 2025	15
--------------	----

Legge delega al Governo su retribuzione e contrattazione collettiva

In Gazzetta la legge delega al Governo per la regolamentazione della giusta retribuzione per i lavoratori. Le deleghe affidate ai successivi decreti attuativi riguardano la retribuzione dei lavoratori, contrattazione collettiva, controlli e procedure di informazione, e si sostanziano:

- ✓ nell'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi per assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastare il lavoro sottopagato
 - ✓ contrastare forme di sotto salario, anche in relazione a modelli organizzativi particolari (ad esempio piattaforme digitali o settori frammentati)
 - ✓ favorire il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi nazionali
 - ✓ prevenire la diffusione di contratti "pirata" utilizzati per ridurre tutele e costi (dumping contrattuale).
- La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. I criteri direttivi previsti dalla Legge delega riguardano:
- ✓ la definizione di CCNL maggiormente applicati da individuarsi sulla base del numero delle imprese e dei lavoratori interessati nonché il livello economico minimo inderogabile da riconoscere a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria di riferimento
 - ✓ in tema di appalti e subappalti viene previsto per le società appaltatrici e subappaltatrici impegnate negli appalti di servizi, indipendentemente dal settore di attività, l'obbligo di garantire ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico complessivo minimo non inferiore a quello stabilito dai CCNL maggiormente applicati nel settore di riferimento, in modo da assicurare l'effettiva applicazione di queste tutele retributive e impedire pratiche elusive
- ✓ estendere anche ai lavoratori privi di copertura contrattuale i trattamenti economici complessivi minimi definiti nei CCNL maggiormente applicati della categoria di lavoratori più affine
 - ✓ sviluppare la contrattazione decentrata (territoriale/aziendale) adattando la stessa alle differenze territoriali del costo della vita
 - ✓ in tema di trasparenza contrattuale è prevista l'introduzione di strumenti di misurazione e tracciabilità dei contratti collettivi applicati, attraverso l'indicazione obbligatoria del codice identificativo del CCNL in tutte le comunicazioni: flussi UNIEMENS verso l'INPS, comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro e buste paga anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro
 - ✓ previsti strumenti che favoriscono il rinnovo tempestivo dei CCNL, anche nei casi di contratti già scaduti; in caso di contratti scaduti e non rinnovati entro termini congrui, o di settori privi di contrattazione collettiva, viene attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di intervenire direttamente per definire i trattamenti economici minimi complessivi
 - ✓ per il settore cooperativo verrà attuata la riforma della vigilanza con revisioni periodiche volte a verificare l'effettiva natura mutualistica e a contrastare evasione e concorrenza sleale
 - ✓ saranno inoltre ridefiniti i modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa.

Previsti, infine, interventi nell'ambito della razionalizzazione delle comunicazioni al fine di semplificare e rendere certa la comunicazione tra imprese ed enti pubblici, nonché un potenziamento delle ispezioni e controlli. Il dettato normativo entrerà in vigore il prossimo 18 ottobre.

Fonte: [Legge 26 settembre 2025, n. 144 pubbl. in G.U. n.230 del 3 ottobre 2025](#)

“Decreto Flussi” 2026-2028

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dallo scorso 4 ottobre il decreto Flussi che rivede nuovamente la disciplina di gestione dei flussi migratori. Cambiano i termini e le condizioni per il rilascio del nulla osta, del permesso temporaneo di lavoro e dei ricongiungimenti familiari rendendo strutturale la nuova procedura di precompilazione delle domande con anche la previsione di specifici ingressi fuori quota.

- ✓ Per quanto riguarda il Nulla osta per lavoro subordinato lo stesso decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso. Come suddetto diventa strutturale la procedura di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro per tutte le tipologie di lavoro
- ✓ Nell'attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può soggiornare e svolgere temporaneamente attività lavorativa utilizzando il permesso temporaneo di lavoro, valido sino alla comunicazione di diniego o rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare al datore di lavoro. Fondamentale ai fini del rilascio o rinnovo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta secondo la tempestica prevista dalla normativa
- ✓ Portata a 12 mesi la durata del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per motivi di protezione. Nei casi di titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e di violenza domestica è riconosciuta la possibilità di richiedere l'assegno di inclusione
- ✓ Il decreto-legge prevede, per gli ingressi fuori quota, la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per coloro che saranno adibiti nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane, per periodo superiori a tre mesi. Le richieste dovranno riguardare l'assistenza
 - al datore di lavoro
 - al suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado
 - al parente entro il terzo grado del datore di lavoro

non conviventi, residenti in Italia. In caso di ricongiungimento familiare il termine per il rilascio del nulla osta passa da 90 a 150 giorni.

Fonte: [D.L. 3 ottobre 2025, n.146 pubbl. in G.U. 3 ottobre 2025, n.230](#)

Alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo

Pubblicato il Decreto del Ministero del turismo che definisce le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo.

Sono previsti contributi in conto capitale per investimenti immobiliari, finalizzati alla creazione, riqualificazione e ammodernamento di alloggi destinati ai lavoratori del comparto e contributi per la locazione, volti a sostenere i costi di affitto degli alloggi assegnati ai lavoratori a condizioni agevolate. I soggetti beneficiari sono gli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico, individuati da codici ATECO di cui alla tabella allegata al decreto stesso. Inoltre, l'immobile oggetto dell'intervento deve essere destinato, per almeno 9 anni dopo il completamento dei lavori, ad uso esclusivo dei dipendenti delle strutture turistiche-ricettive, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, applicando un canone di locazione ridotto di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato dell'area. Le spese ammissibili riguardano la riqualificazione/ammodernamento/completamento, ivi inclusi gli interventi di efficienza energetica e sostenibilità, per alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto e le spese agevolabili comprese tra un minimo di 500.000 e 5.000.000 relative ai suddetti interventi potranno essere erogate solo dopo la presentazione della domanda soggetta a procedura valutativa a graduatoria. Le domande saranno oggetto di un successivo intervento normativo del Ministero. Ogni progetto prevede la predisposizione di almeno 10 posti letto e destinati ai dipendenti dell'impresa turistico ricettiva. Il contributo prevede la copertura dei canoni di affitto delle strutture ricettive sino ad un massimo di 3.000 euro per posto letto annuo per un periodo di locazione tra 5 e 10 anni.

Fonte: [Decreto Ministero del Turismo 18 settembre 2025 pubbl. in G.U. 4 ottobre 2025, n.231](#)

MLPS: programmazione flussi d'ingresso: ripartizione delle quote stagionali 2025

Comunicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota direttoriale n. 3891 del 1° ottobre 2025 la distribuzione di 9.783 quote di ingresso per lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero di cui al DPCM 27 settembre 2023.

Le quote si suddividono in 7.919 per richieste ordinarie, 1.156 riservate alle lavoratrici, 351 destinate a cittadini indiani nell'ambito dell'accordo bilaterale, e 357 assegnate tramite organizzazioni datoriali rappresentative.

Con riferimento alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale relative al settore turistico-alberghiero, come disposto dal D.L. n. 145/2024 sono assegnate fino al 70% delle quote complessive a seguito del click day del 12 febbraio 2025 e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025 (art. 2, comma 6). Riservata alle lavoratrici una quota fino al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria ex art. 2, comma 7 -bis DL 145/2024.

Attribuite le quote a livello territoriale come da Allegato 1 alla nota.

Fonte: MLPS Nota direttoriale 1° ottobre 2025, n. 3891

INPS

Inps: Avvisi bonari – settore agricolo

Inps comunica che sono disponibili all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", nella sezione "Dati complementari", alla voce "Lista Av. Bonari AZ AGRI" e "Lista Avvisi Bonari AUT" gli Avvisi Bonari relativi ai datori di lavoro assuntrici di manodopera agricola e ai lavoratori autonomi agricoli.

Nella comunicazione sono presenti anche i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell'istanza telematica di rateazione.

Qualora il contribuente avesse già provveduto al versamento delle somme indicate nell'Avviso Bonario, può comunicarlo allegando copia del versa-

mento o indicando gli estremi dello stesso attraverso il "Cassetto Previdenziale del Contribuente", nella sezione "Contatti" alla voce "Com. Bidirezionale".

In caso di mancato pagamento, si provvederà all'emissione dell'Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Fonte: [Msg. Inps 6 ottobre 2025, n. 2955](#)

Inps: riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Con il messaggio n. 2449 del 7 agosto 2025 è stato precisato che, in fase di prima applicazione, la presentazione della domanda di riduzione è consentita con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista".

Ora l'Inps comunica che
-è possibile presentare la domanda compilando il modulo "Riduzione 50% ART-COM 2025" presente sul "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", oltre che con i profili "cittadino", "consulente/commercialista", anche con il nuovo profilo "associazioni";

-l'accesso con il profilo "cittadino" consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare;

-l'accesso può essere effettuato al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" > "Utilizza lo strumento", autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

Fonte: [Msg. Inps 6 ottobre 2025, n. 2954](#)

Inps: richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta

L'Inps comunica ai beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali, che desiderano l'applicazione di un'aliquota maggiore e/o la rinuncia delle detrazioni d'imposta per l'anno 2026, la possibilità di inviare la richiesta direttamente all'Istituto a partire dal 15 ottobre prossimo. Le relative richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione online, accedendo al servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia" disponibile sul sito istituzionale.

Inoltre, l'Inps ricorda l'importanza di comunicare i dati dei figli e altri familiari a carico, anche nel caso in cui il contribuente percepisce già l'assegno unico universale (AUU). Tale adempimento permette all'Inps di elaborare la Certificazione Unica 2026 con il prospetto dei familiari a carico correttamente compilato. Ciò consente all'Agenzia delle Entrate di inserire nella dichiarazione precompilata le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

Fonte: [Msg. Inps 3 ottobre 2025, n. 2916](#)

Inps: Italia e Repubblica di Moldova – accordo di sicurezza sociale – presentazione domande

Dal 1° settembre 2025 è operativo l'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Moldova (cfr. [Circ. INPS n. 131/2025](#)). Specifica ora l'Istituto le modalità operative da seguire sia per i residenti in Italia che quelli in Repubblica di Moldova per la presentazione delle domande di pensione.

La prima decorrenza utile delle pensioni liquidate ai sensi dell'Accordo è fissata al 1° settembre 2025; il requisito minimo per la totalizzazione internazionale è di 52 settimane italiane, con riconoscimento anche dei periodi inferiori all'anno, ma senza totalizzazione multipla. Le prestazioni sono calcolate in Leu moldavo e convertite in euro secondo le regole bilaterali. Sono previsti, infine, aggiornamenti dei sistemi telematici per consentire lo scambio elettronico di formulari tra INPS e CNAS.

Fonte: [Msg. Inps 8 ottobre 2025, n. 2971](#)

Inps: convenzioni

L'Inps comunica la sottoscrizione di una serie di convenzioni per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dei seguenti enti:

- Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA) [Circ. Inps 3 ottobre 2025, n. 132](#);
- Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l'Italia (E.S.B.I.I.) [Circ. Inps 3 ottobre 2025, n. 133](#);
- Ente Bilaterale EB WORK [Circ. Inps 3 ottobre 2025, n. 134](#);
- Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB) [Circ. Inps 3 ottobre 2025, n. 135](#);
- Ente Nazionale Bilaterale Scuola Non Statale (ENBIScuNS) [Circ. Inps 3 ottobre 2025, n. 136](#);

Inps: cessione del quinto delle pensioni - aggiornamento tassi per il quarto trimestre 2025

A seguito del decreto n. 42681 del 25 settembre 2025, il MEF ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Tanto premesso, l'Inps comunica il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° ottobre 2025 – 31 dicembre 2025 per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Fonte: [Msg. Inps 6 ottobre 2025, n. 2953](#)

Inail: aggiornamento classificazione delle professioni

Inail comunica la eliminazione – a far data dal 2.10.2025 - della voce professionale ISTAT "1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte" dalla classificazione delle professioni Istat-CP2021.

La tabella, utilizzata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio", "Denuncia di malattia professionale" e "Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l'invio offline dei quattro adempimenti che riportano l'informativa.

Fonte: [Avvisi Inail 3 ottobre 2025](#)

Trattamento integrativo: istituiti nuovi codici tributo

Il D.L. 3/2020 ha istituito il trattamento integrativo corrisposto attraverso i sostituti d'imposta ai lavoratori dipendenti e assimilati, con compensazione da parte dei sostituti d'imposta del credito maturato con l'erogazione delle somme. Come noto l'articolo 38-bis del Dpr 600/1973 prevede che a seguito dell'attività di controllo, in caso di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione in tutto o in parte dal sostituto, le Entrate possono emanare apposito atto di recupero. Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, la [Risoluzione n.51](#) del 6 ottobre scorso ha istituito i seguenti codici tributo:

- “**7909**” denominato “*Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale*”
- “**7910**” denominato “*Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale*”.

Al contempo, per il versamento di tali somme tramite il modello F24 Enti Pubblici sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “**700E**” denominato “*Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale*”
- “**701E**” denominato “*Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale*”.

Fonte: [Ris. Ag. Entrate, 6 ottobre 2025, n.51](#)

Formazione giovani agricoltori: spettanza del credito e codici tributo

Con [Provvedimento](#) del 3 ottobre u.s. le Entrate hanno definito che il credito d'imposta spettante per spese di partecipazione ai corsi di formazione sulla gestione delle aziende agricole, costi sostenuti nel corso del 2024 dai giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e i 41 anni, spetta nella misura del 100%. Tale credito d'imposta può essere utilizzato dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione (3/10) del provvedimento e i soggetti beneficiari possono visualizzare l'agevolazione riconosciuta nel proprio cassetto fiscale nell'area riservata del sito delle Entrate. Per consentire l'utilizzo in compensazione del bonus con il modello F24, da inviare tramite i servizi telematici dell'Agenzia, la [Risoluzione n.54](#) del 7 ottobre ha quindi istituito il codice tributo

- “**7040**” denominato “*Credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola - articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36*”.

Fonte: [Ris. Ag. Entrate, 7 ottobre 2025, n.54, Prov. Ag. Entrate, 3 ottobre 2025, Prot. n. 364506](#)

F24: Soppresso il codice identificativo “60” denominato “Garante / terzo datore”

Con la [Risoluzione n.52](#) del 7 ottobre l'Agenzia ha soppresso il codice identificativo “60” denominato “Garante / terzo datore” originariamente istituito per consentire, per i debiti assistiti da garanzia, l'individuazione del soggetto garante in ipotesi di rateizzazione del versamento delle somme dovute, a seguito, tra l'altro, dei controlli automatici delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.

Fonte: [Ris. Ag. Entrate, 7 ottobre 2025, n.52](#)

Detrazioni edilizie: come ereditare in successione le quote residue

Il [principio di diritto n. 7](#) emanato dall'Agenzia delle entrate lo scorso 2 ottobre offre chiarimenti significativi riguardo alla successione ereditaria di immobili oggetto di lavori agevolati, affrontando le problematiche emerse durante il monitoraggio degli interPELLI. Obiettivo del documento di prassi è quindi quello di fornire un'interpretazione univoca del comportamento da adottare quando un erede non detiene materialmente e direttamente l'immobile al momento dell'apertura della successione. Nel caso di decesso del contribuente viene chiarito che lo sconto Irpef è trasferito esclusivamente all'erede che mantiene la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Questo aspetto è cruciale, poiché per beneficiare dell'agevolazione, l'erede deve tenere l'immobile per l'intero periodo d'imposta. Pertanto, ad esempio, l'erede non potrà utilizzare le rate residue per le annualità in cui, ad esempio, l'immobile è locato o concesso in comodato anche se soltanto per una parte dell'anno. Viene inoltre precisato che non è necessario che la detenzione dell'immobile sussista nell'anno di apertura della successione; ciò che conta è che l'erede mantenga la detenzione materiale e diretta durante tutto il periodo d'imposta in cui intende avvalersi delle quote residue. L'Agenzia riassume così:

- se nell'anno di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l'immobile, ad esempio perché è locato o dato in comodato a terzi, non sarà possibile usufruire per quell'anno della relativa quota di detrazione
- se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell'immobile, gli stessi potranno beneficiare delle eventuali quote annuali residue.

Infine, è fondamentale che l'erede mantenga la detenzione dell'immobile per l'intero periodo d'imposta, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Se l'acquisizione avviene in corso d'anno, la detrazione non sarà quindi applicabile per quel periodo. Qualora il numero di eredi che detengono materialmente l'immobile cambi da un anno all'altro, il diritto alla detrazione dovrà essere ripartito proporzionalmente tra gli eredi in base alla loro effettiva detenzione.

Fonte: [Principio di diritto, Ag. Entrate, 2 ottobre 2025, n.7](#)

Pubblicazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate

07/10/25 [Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'acconto dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Ridenominazione del codice tributo "2700" \(risoluzione n. 55\)](#)

07/10/25 [Trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, delle comunicazioni obbligatorie in materia di sicurezza sul lavoro trasmette da una Pubblica Amministrazione all'INAIL \(risposta n. 260\)](#)

07/10/25 [Inversione contabile settore logistica - Versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore aggiunto \(IVA\) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Istituzione codice identificativo "66" \(risoluzione n. 53\)](#)

03/10/25 [Restituzione dell'IVA non dovuta \(articolo 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972\) \(risoluzione n. 50\)](#)

02/10/25 [Interpello: Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate \(Deferred Tax Assets DTA\) articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni \(risposta n. 259\)](#)

01/10/25 [Interpello: Qualificazione proventi connessi alla detenzione di warrant \(risposta n. 258\)](#)

30/09/25 [Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'aconto corrisposti nel periodo di imposta 2024 dall'Amministrazione della Corte Costituzionale \(provvedimento\)](#)

30/09/25 [Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'aconto corrisposti nel periodo di imposta 2024 dall'Amministrazione della Presidenza della Repubblica \(provvedimento\)](#)

30/09/25 [Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'aconto corrisposti nel periodo di imposta 2024 dall'Amministrazione del Senato della Repubblica \(provvedimento\)](#)

30/09/25 [Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta 2024 dall'Amministrazione della Camera dei Deputati \(provvedimento\)](#)

Aggiornamenti dall'Agenzia

02/10/25 [Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabella Enti Creditori/ Beneficiari](#)

08/10/25 [Modello Redditi Persone Fisiche 2025: aggiornamento software di compilazione \(versione 2.1.0\)](#)
[Modello Redditi Persone Fisiche 2025: aggiornamento software di controllo \(versione 2.1.0\)](#)
[Modello Redditi Società di Capitali 2025: aggiornamento software di compilazione \(versione 2.0.1\)](#)
[Modello Redditi Società di Capitali 2025: aggiornamento software di controllo \(versione 2.0.1\)](#)
[Modello Redditi Enti non Commerciali 2025: aggiornamento software di compilazione \(versione 2.0.1\)](#)
[Modello Redditi Enti non Commerciali 2025: aggiornamento software di controllo \(versione 2.0.1\)](#)

08/10/25 [Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo.](#)
Istituzione dei codici tributo 7909, 7910, 700E e 701E con risoluzione n. 51/E del 06 Ottobre 2025. Soppressione del codice identificativo 60 con risoluzione n. 52/E del 07 Ottobre 2025. Attivazione del codice identificativo 66 con risoluzione n. 53/E del 07 Ottobre 2025. Istituzione del codice tributo 7040 con risoluzione n. 54/E del 07 Ottobre 2025. Istituzione dei codici tributo 2703, 2700 con risoluzione n. 55/E del 07 Ottobre 2025. N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.76 del 03/07/2024), scaricabili dal file zippato

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Liguria: finanziati gli investimenti in rinnovabili

La Regione Liguria comunica che sarà attivo dal 17 al 29 novembre il nuovo bando regionale dedicato alle rinnovabili, approvato nell'ambito della programmazione Pr Fesr 2021-2027 (azione 2.2.1). Sono a disposizione delle imprese liguri 10 milioni di euro per accedere alle agevolazioni per investimenti non inferiori ai 20 mila euro in caso di microimpresa, di almeno 60 mila euro in caso di pmi e compresi tra i 100 mila euro e il milione e mezzo per le grandi. In particolare, -le micro, piccole e medie imprese potranno richiedere un sostegno pubblico, che combina il finanziamento agevolato al contributo a fondo perduto, a copertura massima dell'88% dell'investimento effettuato -le grandi imprese possono richiedere fino all'80% dell'investimento esclusivamente a finanziamento agevolato (tasso dell'1,5%).

Rientrano tra gli investimenti ammissibili: la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all'autoconsumo (es: solare fotovoltaico, mini-eolico, mini-idroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa), opere di sostituzione dei componenti originali dell'impianto energetico con altri nuovi e di riconfigurazione, sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore collegate all'impianto a fonte energetica rinnovabile.

Le domande si possono presentare su Filse, attraverso il sistema [Bandi On Line](#), dalle 10 del 17 novembre fino alle ore 23.59 del 29 novembre, salvo esaurimento fondi. La procedura sarà disponibile in modalità offline a partire dalle ore 14 del 3 novembre.

Fonte: [Com. Stampa Regione Liguria 4 ottobre 2025](#)

APPUNTAMENTI E SCADENZE

Martedì' 30 settembre

- Mod. 730 - Consegnal al dipendente e trasmissione all'Agenzia delle Entrate (datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre)
- Enapcl: invio dichiarazione obbligatoria Iva e reddito (2024)

Venerdì' 10 ottobre

- Fondo M. Negri - Contributi dirigenti versamento trimestrale -
- Fondo A. Pastore - Contributi dirigenti versamento trimestrale -
- Fondo M. Besusso - Contributi dirigenti versamento trimestrale -
- Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente

Lunedì' 20 ottobre

- Previndai - Denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti

Venerdì' 31 ottobre

- Mod. 770 -Trasmissione in via telematica all'Ag. Entrate da parte del sostituto d'imposta

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovi

Ccnl Cooperative Metalmeccaniche e impiantistiche - firmato l'accordo dalle parti sociali il 21 luglio 2025 (sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, e dalle centrali cooperative Legacoop Produzione e Servizi, Concooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro). Il contratto è valido dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2028. Previsto quanto segue: aumento economico minimo di 200 euro al termine del quadriennio al livello C3, il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull'IPCA, l'implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l'aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi mercato del lavoro e relazioni sindacali (cfr. [Comunicato Stampa Congiunto 22 luglio 2025](#)).

Ccnl Metalmeccanica pmi Confapi - Unionmeccanica Confapi e Fim, Fiom, Uil hanno proceduto in data 24 luglio 2025 al [rinnovo](#) della parte economica per il biennio 2025 e 2026. Per il biennio 2025-2026, si prevede un aumento dei minimi retributivi che, riferito al 5° livello, sarà pari ad € 100,00, comprensivo della rivalutazione Ipc, così ripartito: € 27,90: dall'1/06/2025 (già corrisposti); € 22,10: dall'1/09/2025; € 50,00: dall'1/06/2026.

CCNL Assosomm: il [testo definitivo del contratto](#) collettivo somministrazione lavoro, è stato siglato - il 21 luglio 2025 - unitariamente da FeLSA CISL, NIdiL CGIL, UILTemp e dalle confederazioni nazionali di CGIL, CISL, UIL, con le associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm. In sintesi, le novità introdotte: sul piano dell'occupazione, è stata ottenuta una garanzia di continuità occupazionale, con particolare attenzione riservata a soggetti in condizioni di vulnerabilità, quali le donne in gravidanza e le categorie svantaggiate. È stato previsto un incremento superiore al 15% delle indennità di disponibilità, riconoscendo il valore della flessibilità richiesta ai lavoratori, in particolare quelli assunti con contratti a termine o in somministrazione. Introdotto anche un indennizzo economico in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, rafforzando le tutele in fase di cessazione del rapporto.

Il rinnovo contrattuale ha inteso rafforzare il sistema di partecipazione, prevedendo strumenti più certi e trasparenti. È stata infatti introdotta la certificazione della rappresentanza di settore, al fine di legittimare le parti negoziali e rendere più trasparente il processo di contrattazione collettiva. Sono state inoltre stabilite regole chiare per l'elezione delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), favorendo la democraticità e l'effettività della rappresentanza nei luoghi di lavoro. Istituita una nuova Commissione paritetica nazionale su salute e sicurezza, con compiti di monitoraggio, prevenzione e intervento in relazione ai rischi professionali. Questo organismo sarà essenziale per monitorare e intervenire sui rischi, garantendo che la tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori sia sempre al primo posto, in ogni azienda utilizzatrice.

Sul fronte del welfare contrattuale e della bilateralità, non solo previsione di benefici accessori, ma garanzia di diritti esigibili e strutturati. È stata prevista l'introduzione di un'assicurazione sanitaria di comparto, a favore di tutti i lavoratori del settore; inoltre, è stato stabilito un incremento del

20% delle prestazioni erogate dalla bilateralità di settore, accompagnato dall'introduzione di nuove forme di tutela e di sostegno concreto alle famiglie, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita lavorativa e personale dei dipendenti.

Infine, formazione e riqualificazione professionale: si e' messo in sicurezza del Fondo di solidarietà di settore, istituito presso Forma.Temp. ed è stata creata una Commissione paritetica specifica dedicata alla formazione, con il compito di pianificare percorsi formativi coerenti con le esigenze del mercato e orientati a migliorare l'occupabilità delle persone, in un contesto produttivo in continua trasformazione.

CCNL Dirigenti Credito - e' stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 13 luglio 2015; le parti sociali hanno firmato il testo il 15 luglio 2025. Il precedente testo era scaduto il 31.12.2018; il testo del rinnovo ha scadenza al 31.12.2028. La voce stipendio viene portata da 65.328 euro a 85mila euro. La prima tranne, pari a circa 15mila euro (su base annua), verrà erogata ad agosto; la seconda, pari a 5mila euro (su base annua), verrà corrisposta a gennaio 2026. Grande attenzione e' stata posta sul tema della formazione con la possibilità di beneficiare dei finanziamenti di Fondir, il Fondo paritetico per la formazione dei dirigenti. Inoltre, e' stato deciso di allineare il contratto dei dirigenti a quello dei quadri e delle aree professionali ([testo coordinato](#) firmato il 14 luglio 2025), su una serie di materie inerenti alle tutele come il riconoscimento del trattamento economico anche per la gravidanza a rischio e l'aumento del 50% del periodo di comporto in caso di disabilità riconosciuta. Viene elevata a 24 mesi l'aspettativa non retribuita per malattie oncologiche o di analoga gravità (cosi' [First-Cisl 15 luglio 2025](#)) ([Accordo 15 luglio 2025](#))

Metalmecanici Confimi - in data 14 luglio 2025, tra Confimi Industria Meccanica e Fim -Cisl è stato sottoscritto il verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica; viene indicato dalla stampa specializzata che Uilm -Uil non avrebbero, al momento, ratificato l'accordo. In base all'accordo le Parti hanno concordato di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte ed i valori relativi ai compensi per la reperibilità così come di seguito indicato. L'intesa sottoscritta prevede l'applicazione dell'adeguamento a decor-

rere da giugno 2025: le aziende saranno pertanto tenute a corrispondere le competenze arretrate maturate a partire da tale data (cosi' [Com. Stampa Confimi 15 luglio 2025](#)).

Metalmecanici – Accordo 12 giugno 2025 sui minimi retributivi – Federmeccanica, Asisstal e Fim, Fiom, Uilm, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del 5 febbraio 2021, hanno siglato il verbale di accordo che ha definito i nuovi importi dal 1° giugno 2025 ([All. 1 Comunicato ISTAT indice IPCA 12062025](#); [All. 2 Verbale di incontro 12062025](#); [All. 3 Circolare Federmeccanica 12062025](#)):

<i>Livello</i>	<i>Minimi (€)</i>
D1	1.742,03
D2	1.931,78
C1	1.973,51
C2	2.015,24
C3	2.158,26
B1	2.313,34
B2	2.481,84
B3	2.770,74
A1	2.837,12

Si rimanda ai documenti indicati sopra per gli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari.

Chimici - porta la data dello scorso 15 aprile 2025 la sigla dell'accordo di [rinnovo](#) da parte di Federchimica e Farmaindustria, da una parte, e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, dall'altra- il testo contrattuale ha decorrenza dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028. Trattandosi di una Ipotesi di accordo, si e' in attesa di conferma (si terranno prossimamente le votazioni da parte dei lavoratori). Per quanto concerne la parte economica, le Parti hanno stabilito un aumento del TEM (Trattamento Economico Minimo) pari a 257 euro per la categoria D1, utilizzata come parametro di riferimento, e suddiviso in 5 tranches da luglio 2025 a giugno 2028. Inoltre, a decorrere dall'1/07/2027, le Parti hanno previsto la corresponsione dell'Elemento distinto della retribuzione (EDR). Si aggiunge dal 1° gennaio 2027, la contribuzione a carico azienda al Fondo di previdenza Fonchim è elevata al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. Infine, le aziende procedono, sulla retribuzione di luglio 2025 dei lavoratori non iscritti alle OO.SS., ad eseguire una trattenuta di Euro 25 a titolo di contributo per il rinnovo del CCNL. Altri temi toccati hanno riguardato: permessi, malattia e infortunio, aspettativa, formazione,

Edilizia, rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro - L'[accordo](#) è stato firmato il 21 febbraio 2025, dall'Ance, dalle Associazioni nazionali delle Cooperative (AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP Produzione e Servizi) e dai Sindacati nazionali edili (Fillea, Filca e Feneal) (clicca qui per la [dichiarazione a verbale](#)). Per la parte economica si rimanda all'intesa del 28 gennaio u.s. che ha previsto, per i lavoratori inquadrati al 1° livello (parametro 100), un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 180 euro, di cui 80 euro a decorrere dal 1° febbraio 2025, altri 50 euro dal 1° marzo 2026 e altri 50 dal 1° marzo 2027. L'intesa sulla parte normativa, che scade il prossimo 30 giugno 2028, si annota per quanto previsto in tema di catalogo formativo nazionale (CFN), sorveglianza sanitaria, sistema di premialità, denuncia unica edile (D.U.E.), gestione dell'F24, trasferta nazionale, lavoro straordinario, non sovrapponibilità dei cicli contrattuali, al Prevedi e alla Commissione Classificazione. Il nuovo contratto dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025.

Tessili e affini – Piccola e media industria: porta la data del 18 febbraio 2025 l'ipotesi di accordo siglata da Uniontessile Confapi con Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil per il rinnovo del c.c.n.l. per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli. L'accordo decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027. Le OO.SS. comunicheranno lo scioglimento della riserva a Uniontessile entro il 26 marzo 2025. È stato previsto un aumento a decorrere dal 1° gennaio 2025 che viene corrisposto con la retribuzione di febbraio 2025. In scadenza i prossimi aumenti dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027. Nello specifico, l'ipotesi di accordo prevede un aumento sui minimi di 200 euro al 4° livello, distribuito in tre tranches: 100 euro dal 1° gennaio 2025; 60 euro dal 1° gennaio 2026; 40 euro dal 1° gennaio 2027. E sempre dal 1° gennaio 2025 per il 1° livello aumento dei minimi utile a portare la paga oraria sopra i 9 euro. Una tantum prevista per febbraio 2025 (spetta a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025; si tratta di una somma forfettaria una tantum pari a € 100, non riparametrata e riproporzionata nel part time). Altri aspetti toccati dal rinnovo hanno riguardato il periodo di prova, il lavoro straordinario; le ferie, la maternità e la previdenza integrativa (1° gennaio 2026). Infatti, dal 1° gennaio 2026 il contributo

al Fondapi a carico azienda viene elevato al 2% dell'E.r.n. Parte normativa: il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.04.2024 e scadenza al 31.03.2027 ([comunicato stampa 18 febbraio 2025](#)) (v. [Apimpresa](#)) .

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Agidae) – si e' proceduto al [rinnovo](#) del CCNL Agidae per il triennio 2023-2025, sottoscritto il 12 marzo 2025; i punti salienti sono i seguenti: periodo di validità 2023-2025; aumento salariale complessivo pari a € 175,00 per il livello medio C2, suddiviso in due tranches di € 100,00 (febbraio 2025) e € 75,00 (ottobre 2025). Sono previsti incrementi delle seguenti indennità: Lavoro supplementare; Lavoro notturno; Lavoro notturno nei giorni festivi. Il Fondo Previfonder, istituito dal 1° febbraio 2025, viene alimentato da un contributo datoriale obbligatorio pari al 1,5% della retribuzione con facoltà per i lavoratori di contribuire con una quota a proprio carico e/o destinare il Trattamento di fine rapporto (TFR).

CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori - sottoscritto da Confapi e Federmanager, in data 25 marzo 2025, l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi scaduto il 31 dicembre 2023. Il C.C.N.L. scade il 31 dicembre 2027 (v. [qui](#) Circolare Esplicativa Confapi e v. [qui](#) il testo del Verbale di rinnovo). In sintesi:

- **MINIMO CONTRATTUALE MENSILE:** Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2024, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2025, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2024 (€ 5.466,10). Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2025, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2026, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2026 (€ 6.081,48) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79).
- Il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso di vigenza del CCNL, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75.
- Il minimo contrattuale per i dirigenti disoccupati, o inoccupati da più di 6 mesi, assunti in azienda a partire dalla data di sottoscrizione

- dell'Accordo di cui all'Allegato n. 9 del CCNL e alle condizioni ivi previste, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75 per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro
- UNA TANTUM: a copertura dell'anno 2024, è stato concordato di riconoscere, con le modalità più avanti riportate, un importo una tantum in relazione alla retribuzione annua linda percepita nel 2024, ai dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2024; b) abbiano fruito, da parte della stessa azienda, nel 2024 di una R.A.L. fino a 95.000,00 c) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo. L'una tantum è fissata nella misura pari a € 3.000,00 e dovrà essere erogata in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025
 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE: con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico dell'impresa è fissata nella misura minima del 5% della retribuzione globale linda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 (centonovantamila/00) euro annui, che non può risultare inferiore a una contribuzione pari 6.000 euro anno.
 - ALTRE MISURE: riguardano la trasferta, la tutela della maternità, la definizione di dirigente, il trattamento di malattia, il congedo matrimoniale, il trasferimento del dirigente, l'istituto del preavviso.

Sin qui la parte sui **Dirigenti**. Per quanto concerne i **Quadri Superiori**, con decorrenza dal 1/01/2025, il minimo contrattuale è fissato in € 3.846,15 e dal 1/01/2026 in € 4.000,00. Le Aziende procederanno all'erogazione dei relativi conguagli tra il minimo attualmente riconosciuto e il nuovo minimo decorrente dal 1° gennaio 2025, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Disposizioni specifiche valgono per il minimo contrattuale dei Quadri Superiori disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Prevista anche per loro l'erogazione dell'una tantum: l'una tantum è fissata nella misura pari a € 2.000,00 e dovrà essere erogata in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.000,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€1.000,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025.

Scadenzario di settembre

- Turismo Industria - Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 21 dicembre 2024
- Turismo - Confesercenti - Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 22 luglio 2024
- Pubblici esercizi, ristorazione e turismo Confcommercio – Minimi retributivi - Accordo 26 giugno 2024
- Dirigenti catene alberghiere - Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 12 settembre 2023
- Agenzie di viaggio e turismo – Confcommercio - Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 26 luglio 2024

Scadenzario di ottobre

- Cooperative sociali – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 26 gennaio 2024
- Grafica editoria Industria – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 19 dicembre 2023
- Cemento – Industria – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 8 maggio 2025
- Istituti socio assistenziali – Agidae – Minimi retributivi - CCNL 12 marzo 2025
- Studi professionali – Confprofessioni – Minimi retributivi - CCNL 16 febbraio 2024

FORMAZIONE

OTTOBRE 2025



LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

29

30

1
Ore 09.00
La tutela della
maternità e della
paternità

2

3

6

7
Ore 09.00
Aggiornamento
sicurezza lavoratori

Ore 18.00
Artigianato in
evoluzione

8
Ore 09.00
Il Modello 770

Ore 14.00
Richiamo PRIMO
SOCCORSO

9

10

13

14

15
Ore 09.00
Trasferte
e rimborsi spese

16

17

20

Ore 09.30
La disciplina dei
licenziamenti nel
diritto del lavoro

21
Ore 09.00
La valutazione delle
Risorse Umane

Ore 18.00
Modello
770/2025

22

23
Ore 09.00
Addetti antincendio
in attività di livello I

24

27

Ore 18.00
La gestione del
cliente

29

30

31